



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE

N. 65 del 01.12.2020

OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 - Misure per contrastare la diffusione del virus COVID-19. Divieto di permanenza e stazionamento sul territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che:

- con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 è stato dichiarato, e attualmente prorogato fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione del 1° marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Richiamata la normativa emergenziale, tanto nazionale quanto regionale, allo stato vigente e in particolare, da ultimo, i DD.P.C.M. del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020, nonché le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Considerato che:

- sebbene con Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020, con efficacia dal 29 novembre 2020 al 3 dicembre 2020, sia stata dichiarata la cessazione dell'applicazione per la Regione Siciliana delle misure di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, restano comunque valide le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale di cui all'art. 1 dello stesso D.P.C.M. che prevede tra l'altro, al comma 2 l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, al comma 3 la possibilità di spostamenti - dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo - esclusivamente se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, fermo restando che resta *“fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”*;
- il suddetto articolo 1, al comma 4, prevede la possibilità di chiusura al pubblico, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, mentre al comma 9, lett. gg) prevede che le attività dei servizi di ristorazione restano consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00 e che dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, restando consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 63 del 28 novembre 2020 conferma le richiamate disposizioni del D.P.C.M. 3 novembre 2020 circa la ristorazione da asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (art. 1 c. 6) e rimanda alle misure di cui allo stesso D.P.C.M. 3 novembre 2020 per quanto non specificamente previsto con l'Ordinanza stessa;
- l'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 prevede il divieto di assembramento, al cui rigoroso rispetto sono tenuti tutti i cittadini, oltre alla distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro già rammentata;

Rilevato che:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, oltre che il verificarsi di eventi sul territorio regionale, provinciale e comunale, rendano necessarie misure di competenza comunale volte a garantire la salute pubblica, pur nel rispetto dell'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
- il ritorno alle ordinarie attività sociali è stato subordinato al rigoroso rispetto:
 - dell'obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto quando non è possibile garantire la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi in modo continuativo;
 - del divieto di assembramento;
 - della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
 - delle misure igieniche raccomandate a livello nazionale;

Verificato che giungono numerose segnalazioni da parte dei cittadini sui comportamenti di chi non rispetta le disposizioni emanate al fine di contenere l'emergenza sanitaria in atto;

Accertato che nonostante gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia, risulta difficile assicurare adeguatamente il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro da parte dei fruitori delle strade e delle piazze del centro storico, nonché del divieto di assembramento soprattutto in prossimità di esercizi di ristorazione da parte dei soggetti che usufruiscono dell'asporto;

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- l'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, comma 5, ai sensi del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;
- il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il D.P.C.M. 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 63 del 28 novembre 2020;

ORDINA

A far data da mercoledì 2 dicembre 2020 e fino a nuove disposizioni:

Il divieto di permanenza e stazionamento, in tutte le vie, i viali, le piazze, gli slarghi comunque denominati, pubblici o aperti al pubblico, del territorio comunale, H 24, fatti salvi i tempi di sosta per l'acquisto di prodotti e la fornitura di servizi, restando consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

Il divieto di permanenza e stazionamento in ville, giardini, spiagge, arenili, lungomare, aree verdi e qualunque spazio che possa essere inteso come luogo di aggregazione, H 24; restano esclusivamente consentiti il transito e l'attività sportiva di transito e non stazionaria secondo quanto disciplinato dal vigente D.P.C.M. in materia;

Il divieto permanente e giornaliero, anche questo H24, di consumo di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione alcolica su aree pubbliche, ivi incluse le aree demaniali, le strade e piazze;

RAMMENTA

L'obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi chiusi diversi da abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi previsti nel vigente D.P.C.M.;

L'obbligo di rispetto di tutte le misure previste dalla normativa vigente, nazionale e regionale, anche richiamata nel presente atto;

DISPONE

Che la Polizia Municipale esegua i controlli per il rispetto della presente Ordinanza, oltre che della richiamata nazionale e regionale vigente in materia di misure di contrasto alla diffusione da COVID-19;

La trasmissione del presente provvedimento:

- Al Presidente della Regione Siciliana;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Alla Prefettura di Messina;
- Alla Questura di Messina;
- Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;
- Al Comandante della Capitaneria di Porto di Messina;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Giardini Naxos;
- Al Comando di Polizia Locale;

La pubblicazione di copia della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio online del Comune nonché sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente.

AVVERTE

Che per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza rimangono in vigore le disposizioni di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020 e all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 63 del 28 novembre 2020;

Che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 e ss.mm.ii.;

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia entro il termine di gg. 60 dalla data di pubblicazione, oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
Dott. Giorgio Stracuzzi

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Siracusa. The stamp contains the text "COMUNE DI SIRACUSA" around the perimeter and "IL SINDACO" in the center. To the right of the stamp, the name "Dott. Giorgio Stracuzzi" is printed, and a handwritten signature is written over it.